

8. **La disciplina del mercato del lavoro tra competenze dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione**

Il problema più serio che pone la più recente legislazione statale in materia di disciplina del mercato del lavoro, alla luce dell'intervenuta modifica del titolo V della Carta costituzionale, riguarda il riparto di competenze, in materia, tra Stato e regioni, in presenza, soprattutto, di provvedimenti - dei quali costituisce emblematico esempio il più volte richiamato d.lgs. n. 297/2002 - che hanno profondamente ridisegnato l'organizzazione e il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego.

In materia di disciplina del mercato del lavoro, comunque, non possiamo riscontrare "confini certi" tra competenze statali e regionali, ma competenze dello Stato di carattere "trasversale", per cui, da un lato, alcuni profili rientrano nelle materie di "legislazione esclusiva" dello Stato (*ex art. 117, lett. m*), come modificato dall'art. 3, legge costituzionale n. 3/2001), mentre altri si inseriscono all'interno delle materie di "legislazione concorrente" delle regioni (art. 117, lett. s), Cost.)⁸⁶.

D'altronde l'autorevole e consolidato orientamento della Corte costituzionale ci insegna che la previsione contenuta nell'art. 117, lett. *m*) (determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), non attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato una "materia in senso stretto", ma conferisce a quest'ultimo la competenza idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, nell'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle⁸⁷.

Al fine di poter "riaggregare" i profili delle competenze dello Stato e delle regioni all'interno della disciplina dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, occorre segnalare, in via preliminare, che il diritto al lavoro (*rectius* all'accesso all'occupazione)

Note

312 e 315 il quale puntualizza che la stessa disposizione costituisce una preoccupante occasione per la riduzione dei livelli di tutela del prestatore di lavoro e un espediente di profitto per le agenzie di somministrazione.

⁸⁵ V. *infra*, cap. 18.

⁸⁶ Per un approccio di carattere "funzionale" diretto a superare una mera individuazione delle "materie" attribuibili alla legislazione statale o regionale vedi L. Zoppoli, *La riforma del titolo V della Costituzione e la regolazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni: come ricomporre i "pezzi" di un difficile puzzle*, in *Lav. pubb. amm.*, 2002, 1, 149 ss. 153 ss. Sul punto v. ampiamente, con un "riepilogo" degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, richiamata anche alla nota seguente, A. Troisi, *Riforme costituzionali e competenze legislative sui servizi per l'impiego*, in *AA.VV., Mercato del lavoro ...*, cit., 419 ss. Per una recente ed ampia panoramica G. Ciocca, *Devoluzione e diritto del lavoro*, Milano, 2008, 123 ss.

⁸⁷ V. in tal senso Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282; cfr. anche Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407; Corte cost. 24 giugno 2003, n. 222; Corte cost. 4 luglio 2003, n. 226; Corte cost. 7 ottobre 2003, n. 307.

rientra tra i “diritti sociali”⁸⁸, alla cui stregua, pertanto, rientra nella competenza legislativa “esclusiva” dello Stato dettarne i “livelli essenziali della prestazione” (ex art. 117, lett. m)⁸⁹.

Ciò accade, in particolare, quando la legislazione statale provvede a “dettare” alle regioni numerose modalità e principi direttivi ai quali queste ultime dovranno attenersi nella regolamentazione da emanare nei confronti dei servizi per l’impiego, in materia, ad esempio, di verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti (art. 3, d.lgs. n. 297/2002), di misure di prevenzione della disoccupazione di lunga durata (art. 4, d.lgs. cit.), di individuazione delle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione (art. 5, d.lgs. cit.)⁹⁰.

L’intervento della regione (sul piano del “servizio” reso nei confronti dei lavoratori disoccupati), una volta che sia stato soddisfatto il “livello essenziale” identificato dalla legislazione “esclusiva” dello Stato, potrà utilmente collocarsi, a questo punto, in una direzione, come è stato puntualizzato, “ampliativa del servizio a beneficio dei lavoratori disoccupati”⁹¹.

In conclusione, all’interno della disciplina del mercato del lavoro, che, come è noto, un’opinione largamente diffusa vuole individuare nella locuzione “tutela e sicurezza del lavoro”, rientrante nelle materie oggetto di legislazione “concorrente” della regione⁹², bisogna distinguere tra i profili attinenti alle regole del collocamento (*rectius* le tutele del lavoratore disoccupato) che non possono essere attratte nell’ambito delle competenze assegnate alla regione⁹³, in quanto costituiscono oggetto della determinazione, da parte della legislazione esclusiva dello Stato, dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali” e gli aspetti relativi all’organizzazione amministrativa dei servizi per l’impiego, ovvero, anche alle politiche attive del lavoro, laddove possano “differenziarsi” per adattarsi ai “mercati del lavoro locali”⁹⁴.

Per quanto riguarda, comunque, l’organizzazione amministrativa dei soggetti preposti all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro occorre precisare che nelle materie di “competenza concorrente” delle regioni, se non bisogna confrontarsi più, dopo la riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, con la tutela dell’interesse nazionale”⁹⁵, tuttavia i giudici della Consulta hanno rilevato che limitare “l’attività unificante” dello Stato alle materie espressamente attribuitegli in potestà

Note

⁸⁸ Per una recente rivisitazione della categoria dei diritti sociali nel quadro costituzionale v., nella riflessione giuspubblicistica, F. Politi, *I diritti sociali quali diritti costituzionali fondamentali*, in AA.VV., *I diritti fondamentali*, a cura di P. Ridola e R. Nania, Torino, 2004; cfr. per ulteriori riferimenti P. Lambertucci, *L’intervento pubblico ...*, cit., 244 e nota 89.

⁸⁹ Cfr. anche E. Ales, *Diritto all’accesso ...*, cit., 15.

⁹⁰ Per un tentativo analogo di ricondurre tali disposizioni all’interno del “livello essenziale del servizio che deve essere reso” v. F. Liso, *Appunti ...*, cit., 383; v. anche, nello stesso ordine di idee, A. Troisi, *Riforme costituzionali ...*, cit., 423.

⁹¹ Così sempre F. Liso, *Appunti ...*, cit., 383.

⁹² V., per tutti, F. Carinci, *Osservazioni sulla riforma del titolo V della Costituzione*, in AA.VV., *Il diritto del lavoro dal “Libro Bianco” al Disegno di legge delega 2002*, a cura di F. Carinci e M. Miscione, Milano, 2002, 7 ss., 10 e Id., *Riforma costituzionale e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2003, 1, 17 ss., 76 ss.

⁹³ Così, viceversa, M. Magnani, *Il lavoro nel titolo V della Costituzione*, in *Arg. dir. lav.*, 2002, 3, 645 ss., 655.

⁹⁴ Cfr., sul punto, M. Napoli, *Disegno di legge delega e modifiche al titolo V della Costituzione*, in *Dir. rel. ind.*, 2002, 1.

⁹⁵ Per i riferimenti, relativi al previgente testo dell’art. 117 Cost., v. P. Lambertucci, *Organizzazione amministrativa del mercato del lavoro e funzione delle regioni e delle province: l’intervento della Corte costituzionale*, in *Dir. merc. lav.*, 2001, n. 3, 667 ss.

esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, significa svalutare “istanze unitarie”, che, pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale, giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze⁹⁶. In particolare uno strumento che nel nostro ordinamento costituzionale viene ritenuto, dalla Corte, idoneo a non compromettere le divise istanze di unificazione, è rappresentato dal principio di sussidiarietà, richiamato dall’art. 118, comma 1, Cost., espressamente solo per le funzioni amministrative, ma che deve riferirsi - in osservanza al principio di legalità - anche alla funzione legislativa⁹⁷.

Alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale ne consegue che, anche in presenza del riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dall’art. 117 Cost. (che assegna, ad esempio, una determinata materia alla “legislazione concorrente” della regione) l’intervento dello Stato può non essere “invasivo” delle attribuzioni regionali laddove costituisca applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, fatti propri dal nuovo testo costituzionale, in funzione di “deroga” al normale riparto di competenze delineato da quest’ultimo.

D’altronde, anche all’interno delle materie di “competenza concorrente” delle regioni, lo Stato detta i “principi fondamentali” che, evidentemente, tendono ad assicurare un’“uniformità” di disciplina per evitare che un’eccessiva “differenziazione” (ad opera della legislazione regionale) possa compromettere le segnalate “istanze unitarie” e il rispetto, soprattutto, del principio di eguaglianza⁹⁸.

Sulla scorta di tali puntualizzazioni è possibile ora affrontare il vaglio anche delle disposizioni contenute nell’art. 3, d.lgs. n. 276/2003 il quale, pur mantenendo ferme, per un verso, le competenze delle regioni in materia di regolazione ed organizzazione del mercato del lavoro (regionale) e, per altro verso, quelle conferite alle province dal d.lgs. n. 469/1997 (*rectius* gestione amministrativa dell’avviamento al lavoro attraverso i centri per l’impiego), stabilisce che, per realizzare un sistema efficiente di governo del mercato del lavoro: a) viene identificato, come già detto, un unico regime autorizzatorio per i soggetti (privati) che svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale (lett. a)⁹⁹; vengono stabiliti - per quanto interessa in questa sede - i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori, pubblici e privati, i quali forniscono servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento (lett. b); vengono prescritte forme di “racordo” tra operatori pubblici e privati, al fine di un miglior funzionamento del mercato del lavoro (lett. c) ovvero stabiliti criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro (lett. d), ed, infine, introdotto un nuovo regime sanzionatorio (lett. e)¹⁰⁰.

Note

⁹⁶ V., in tal senso, Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303.

⁹⁷ V. sempre l’elaborata sentenza della Corte (Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303) la quale puntualizza, con riguardo al principio di sussidiarietà, previsto dall’art. 118 Cost., che le funzioni amministrative “... generalmente attribuite ai Comuni, possono essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, per cui “... quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato”.

⁹⁸ Per un’efficace valorizzazione di tale profilo v. M. Persiani, *Devolution e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2002, 1, 19 ss.

⁹⁹ Vedi *retro*, n. 2.

¹⁰⁰ Per un commento v. E. Gragnoli, *sub art. 3*, in *La riforma ...*, cit., 79 ss.

Tale disciplina, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito in dottrina circa il processo di “riaccentramento”, nella regolamentazione del mercato del lavoro, da parte dello Stato il quale, in una logica “centralistica”, viene a sfruttare l’esercizio di competenze statali esclusive a carattere trasversale¹⁰¹. In tale contesto possono anche inserirsi le obiezioni avanzate da un diffuso indirizzo dottrinale, il quale, alla luce delle scelte legislative compiute dal d.lgs. n. 297/2002 nonché, soprattutto, da quelle dettate dal successivo d.lgs. n. 276/2003, censura la normativa statale delegata, in quanto sconfinante “nel dettaglio” e, pertanto, poco rispettosa delle materie demandate alla “competenza concorrente” delle regioni¹⁰², in una prospettiva nella quale, per alcuni interpreti, le regioni godrebbero ormai di una competenza legislativa esclusiva in materia di mercato del lavoro¹⁰³.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 276/2003 secondo alcuni commentatori molte disposizioni contenute nel titolo II, che formalmente sarebbero destinate a definire “principi fondamentali”, contengono norme di dettaglio, producendo un’evidente invasione di competenze regionali¹⁰⁴, tanto che si porrebbero, alla luce del ruolo assegnato alle competenze delle regioni dal nuovo testo dell’art. 117 della Carta costituzionale, rilevanti problemi di legittimità costituzionale¹⁰⁵.

Viceversa, ad una più meditata riflessione, si può osservare che, con riguardo alle finalità individuate dall’art. 3, d.lgs. n. 276/2003, lo Stato si è limitato, in ogni caso, a prefigurare dei “principi fondamentali” (nel rispetto, pertanto, delle prerogative costituzionali assegnate della legislazione dello Stato dallo stesso art. 117 Cost. nell’ambito della legislazione concorrente attribuita alle regioni) nella funzione, oltretutto, di “coordinamento” spettante al primo nei confronti delle attribuzioni conferite alle seconde e agli altri enti locali.

Con riguardo, poi, alla disciplina statale dei requisiti giuridici e finanziari delle agenzie per il lavoro (art. 4, d.lgs. cit.) la necessità di predisporre, con un provvedimento dello Stato, un’analitica individuazione dei medesimi risponde, non solo, al principio della tutela della concorrenza, ai sensi di quanto dispone l’art. 117, lett. e), della Carta costituzionale (che sarebbe inevitabilmente frustrata da una regolamentazione differenziata in ambito regionale)¹⁰⁶, ma anche di tutela dei soggetti (lavoratori e datori di lavoro) che vengano “in contatto” con le predette agenzie (private), le quali dovranno possedere, per l’iscrizione all’albo, requisiti comprovanti la se-

Note

¹⁰¹ V., in senso critico, P. Tullini, *Verso una nuova riforma del mercato del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 2003, I, 419 ss., 422 ss.

¹⁰² V. in tale indirizzo interpretativo: F. Carinci, *Riforma costituzionale ...*, cit., 82 ss.; M. Napoli, *Disegno di legge ...*, cit., 367 ss.; M. Magnani, *Il lavoro ...*, cit., 664; A. Bellavista, *Ordinamento civile, diritto del lavoro e regionalismo*, in *Dir. merc. lav.*, 2003, 3, 501 ss., 525 ss.; cfr. anche A. Lassandari, *La disciplina del mercato del lavoro nel nuovo disegno costituzionale*, in *Riv. giur. lav.*, 2002, I, 231 ss.

¹⁰³ V., da ultimo, G. Ciocca, *La Corte costituzionale, la sussidiarietà, il collocamento*, in *Dir. merc., lav.*, 2003, 3, 668 ss., 682 ss.

¹⁰⁴ V., da ultimo e per tutti, A. Bellavista, *loc. ult. cit.*, 526.

¹⁰⁵ V., in tal senso, E. Gragnoli, *sub art. 3*, cit., 85 e dello stesso A., *La libertà e l’assetto del mercato del lavoro*, in *Diritto e libertà. Studi in memoria di M. Dell’Olio*, Torino, 2008, tomo I, 681 ss., 690 ss.

¹⁰⁶ V., sul punto, anche E. Ales, *Diritto all’accesso ...*, cit., 15, *contra* P. Tullini, *loc. ult. cit.*, 423 e A. Bellavista, *loc. ult. cit.*, 528.

rietà, l'affidabilità e la professionalità, in considerazione della delicatezza dei compiti svolti.

Allo stesso modo, con riguardo ai regimi particolari di autorizzazione (art. 6 d.lgs. cit.), che vengono a coinvolgere soggetti quali le Università, gli istituti di istruzione, gli ordini professionali¹⁰⁷, la dettagliata disciplina statale (integrata con le determinazioni amministrative)¹⁰⁸ risponde alla necessità di individuare specificamente i soggetti i quali, nell'ambito del territorio nazionale, vengono abilitati a svolgere attività di intermediazione.

Infine, con riferimento alla determinazione dei principi per gli accreditamenti regionali (art. 7, d.lgs. cit.)¹⁰⁹, si può convenire che i criteri dettati dallo Stato alle regioni non sembrano "invasivi" dell'autonomia regionale¹¹⁰, anche perché i medesimi rispondono ad elementari esigenze di "coordinamento" e di "omogeneità" con il contesto nazionale (art. 7, comma 1 lett. *b*) e *d*) e di razionalità (art. 7, comma 1, lett. *a*), e comma 2).

Sulla disciplina di riforma del mercato del lavoro (e, in particolare sulla determinazione, con legge statale, dei principi contenuti nella legge-delega n. 30/2003, impugnata, sotto diversi profili, dalle regioni, in quanto invasiva delle competenze regionali) è intervenuta, recentemente, con un'elaborata decisione, la Corte costituzionale¹¹¹.

I giudici della Consulta, in primo luogo, hanno stabilito che nella materia della "tutela e sicurezza del lavoro" - oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni - rientra la disciplina dei servizi per l'impiego e, in specie, quella del collocamento, per cui spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni l'emanazione delle altre norme comunemente definite di dettaglio; tuttavia, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. *m*), Cost., come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere attività di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. *e*), Cost.).

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza concorrente (nel caso specifico, le funzioni in materia di gestione del collocamento, demandate dal d.lgs. n. 469/1997 alle province), la Corte precisa che l'allocazione delle medesime non spetta, in linea di principio, allo Stato,

Note

¹⁰⁷ G. Fontana, *sub art. 6, in La riforma ...*, cit., 141, stigmatizza l'intervento statale "di dettaglio" che non lascia alcuno spazio alla legislazione regionale.

¹⁰⁸ V. *retro*, n. 3.

¹⁰⁹ V. *retro*, n. 4.

¹¹⁰ Cfr., sul punto, anche se in forma dubitativa, G. Fontana, *sub art. 7, loc. ult. cit.*, 164 al quale si deve, altresì, un attento riepilogo del dibattito dottrinale sull'interpretazione del nuovo testo dell'art. 117 Cost. (158 ss.), ma che si conclude, comunque, con l'opinione che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 276/2003 appaiono "lesive" dell'autonomia legislativa regionale (165).

¹¹¹ V. Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 502, con nota di P. Albi, *Le riforme del mercato del lavoro al bivio del neo-regionalismo* e in *Riv. giur. lav.*, 2005, II, 417, con nota di A. Garilli, *La riforma del mercato del lavoro al vaglio della Corte costituzionale*, per una disamina della giurisprudenza costituzionale in materia v., da ultimo, M. Vizioli, *La giurisprudenza costituzionale sulla ripartizione delle competenze in materia di collocamento tra stato e regioni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2007, II, 481 ss.

salvo a considerare che le funzioni delle province continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti - in quanto vi sono funzioni e servizi pubblici i quali non possono subire interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere sacrificati - fino a quando le regioni non le avranno sostituite con una propria disciplina.

Alla luce del predetto orientamento dei giudici costituzionali il mantenimento delle funzioni amministrative in capo alle province rientra, pur sempre, all'interno di una legislazione nazionale *cedevole* che potrà, in futuro, essere modificata dalla legislazione nazionale ¹¹²; peraltro, come già segnalato, la legislazione regionale successiva ha riconfermato il ruolo esercitato, in materia, dalle province attraverso i centri per l'impiego.

In terzo luogo, la Corte riafferma la legittimità della predisposizione, da parte della legislazione statale, di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, il quale costituisce un criterio direttivo idoneo a dar luogo alla formulazione di un "principio fondamentale" ¹¹³. Allo stesso modo i giudici della Consulta ritengono che, in quanto le agenzie per il lavoro iscritte all'albo possono svolgere la loro attività sull'intero territorio nazionale e l'autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto andamento dell'attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276/2003), la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica dell'attività, di revoca dell'autorizzazione e di ogni altro profilo relativo all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro, ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività amministrative, è coesistente ai "principi fondamentali" indicati ¹¹⁴.

Pertanto, secondo la Corte, la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere attività di intermediazione esige interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (art 117, comma 2, lett. e, Cost) e, alla luce di un orientamento dottrinale, anche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto al lavoro (art. 117, comma 2, lett. m) ¹¹⁵.

Peraltro, occorre segnalare che l'art. 1, comma 31, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha delegato il governo ad emanare una disciplina diretta a valorizzare le sinergie tra servizi pubblici ed agenzie private di collocamento, tenuto conto della *centralità* del servizio pubblico di collocamento, prevedendo la definizione dei criteri per l'accREDITAMENTO dei soggetti che operano nel mercato del lavoro e la definizione

Note

¹¹² *Contra*, in dottrina, per l'illegittimità della normativa che mantiene competenze amministrative in capo alla provincia in presenza ora dell'attribuzione di una competenza concorrente della regione in materia Caruso e Bonura, *La riforma degli strumenti del mercato del lavoro, Note introduttive, in Il nuovo mercato del lavoro, cit.*, 66 ss. 77.

¹¹³ La stessa Corte puntualizza che l'opzione di un unico regime giuridico per chiunque intenda svolgere attività di intermediazione è correlata all'esigenza che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali, esigenza la quale, a sua volta, si radica nel precetto dell'art. 120, comma 1, Cost. la cui osservanza costituisce la premessa perché siano garantiti anche altri interessi costituzionalmente protetti, quali quelli inerenti alle prestazioni essenziali per la realizzazione del diritto al lavoro, da un lato, ed allo svolgimento di attività che possono avere natura economica in regime di concorrenza, dall'altro. La Corte conclude, pertanto, che la previsione di ambiti regionali del mercato del lavoro è ausiliaria e complementare rispetto al mercato nazionale.

¹¹⁴ Sempre Corte cost. 28 gennaio 2005, n. 50, cit.; per lo sviluppo argomentativo dei predetti "principi fondamentali" v. *retro*, nota precedente.

¹¹⁵ V. A. Alaimo, *sub art. 4*, in *Il nuovo mercato del lavoro, cit.*, 122 ss. e 141 ss. con riferimento anche ai requisiti normativi e finanziari imposti con la legge statale *ex art. 5* alle agenzie private per il lavoro.

dei livelli essenziali delle prestazioni rese dai servizi pubblici per l'impiego. Tale ultimo profilo appare particolarmente significativo laddove la definizione della "soglia" per la determinazione dei livelli essenziali, non stabilita a tutt'oggi dal legislatore, costituisce lo snodo essenziale, come avverte la stessa giurisprudenza costituzionale, per la competenza legislativa esclusiva dello Stato ¹¹⁶.

Note

¹¹⁶ Cfr., sul punto, A. Garilli, *La riforma del mercato del lavoro al vaglio della Corte costituzionale*, in *Il nuovo mercato del lavoro*, cit., 82 ss., 88.